



Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Strasburgo, 24 novembre 1983

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,

firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di un'unione più stretta fra i suoi membri;

considerando che, per ragioni d'equità e di solidarietà sociale, è necessario preoccuparsi della situazione delle vittime di reati violenti intenzionali che hanno subito pregiudizi al corpo o alla salute nonché di coloro che erano a carico di vittime decedute in seguito a tali atti;

considerando che è necessario introdurre o sviluppare regimi di risarcimento in favore di queste vittime da parte dello Stato sul cui territorio sono stati commessi tali reati, segnatamente per i casi in cui l'autore del reato sia ignoto o privo di mezzi;

considerando che è necessario stabilire disposizioni minime nell'ambito in questione;

vista la Risoluzione (77) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime di reati,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I – Principi fondamentali

Articolo 1

Le Parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie per l'applicazione dei principi enunciati nel Titolo I della presente Convenzione.

Articolo 2

- 1 Se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire:
 - a coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale;
 - b coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto.

- 2 Il risarcimento di cui nel paragrafo 1 precedente è accordato anche se l'autore non può essere perseguito o punito.

Articolo 3

L'indennizzo è accordato dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato:

- a ai cittadini degli Stati Parti alla presente Convenzione;
- b ai cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.

Articolo 4

Il risarcimento copre, secondo il caso, almeno i seguenti elementi del pregiudizio: perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita d'alimenti.

Articolo 5

Il sistema di risarcimento può stabilire, all'occorrenza, per l'insieme o per gli elementi dell'indennizzo, un limite superiore oltre il quale e una soglia minima sotto la quale non è versato alcun risarcimento.

Articolo 6

Il sistema di risarcimento può fissare un termine entro il quale devono essere pre-sentate le richieste di risarcimento.

Articolo 7

Il risarcimento può essere ridotto o soppresso tenuto conto della situazione finanziaria del richiedente.

Articolo 8

- 1 Il risarcimento può essere ridotto o soppresso a causa del comportamento della vittima o del richiedente prima, durante o dopo il reato, o in relazione con il danno causato.
- 2 Il risarcimento può anche essere ridotto o soppresso se la vittima o il richiedente è implicata(o) nella criminalità organizzata o appartiene a un'organizzazione dedita a reati violenti.
- 3 Il risarcimento può parimenti essere ridotto o soppresso nel caso in cui una riparazione totale o parziale fosse contraria al senso di giustizia o all'ordine pubblico.

Articolo 9

Al fine di evitare un doppio risarcimento, lo Stato o l'autorità competente può imputare sul risarcimento accordato oppure richiedere alla persona indennizzata qual-siasi somma, relativa al pregiudizio, ricevuta dall'autore del reato, dalla sicurezza sociale, da un'assicurazione o proveniente da qualsivoglia altra fonte.

Articolo 10

Lo Stato o l'autorità competente può essere surrogato(a) nei diritti della persona indennizzata sino a concorrenza della somma versata.

Articolo 11

Le Parti si impegnano a prendere i provvedimenti adeguati affinché informazioni concernenti il sistema di risarcimento siano a disposizione degli eventuali richiedenti.

Titolo II – Cooperazione internazionale

Articolo 12

Salva l'applicazione degli accordi bilaterali o multilaterali di mutua assistenza conclusi tra Stati contraenti, le autorità competenti delle Parti devono accordarsi mutuamente, a richiesta, la massima assistenza possibile nell'ambito coperto dalla presente Convenzione. A tal fine, ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande d'assistenza e di darvi seguito e ne informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

Articolo 13

- 1 Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) del Consiglio d'Europa è tenuto a informare in merito all'applicazione della presente Convenzione.
- 2 A tal fine, ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni informazione utile concernente le proprie disposizioni legislative o regolamentari inerenti alle questioni coperte dalla Convenzione.

Titolo III – Clausole finali

Articolo 14

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa è sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15

- 1 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14.
- 2 Per ciascuno Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

Articolo 16

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione mediante decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in Comitato.
- 2 Per gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 17

- 1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il o i territori ai quali s'applica la Convenzione.
- 2 Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore rispetto a detto territorio il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, mediante notifica al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese seguente a un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

- 1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve.
- 2 Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
- 3 La Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigere che un'altra Parte applichi tale disposizione; tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Articolo 19

- 1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo a un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 20

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a ciascuna firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15, 16 e 17;
- d qualsiasi altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1983, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.